



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli	Presidente
Simona Boiardi	giudice rel
Niccolò Stanzani Maserati	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. 4/2022 r.g., promossa

DA

società Emisfera Sistemi S.r.l. con sede in Reggio Emilia, via del Paracadutista 8 capitale sociale €125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 02104660358, in persona dell'amministratore unico Enrico Frattini nato a Legnago (VR) il 21/4/1952 e residente a Angiari, via Cason 229 c.f. FRTNRC52D21E512K, (di seguito la "Società") rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Stocco, Giorgio Barbieri e Alessandro Piconi e domiciliata presso lo Studio Sutich Barbieri Sutich in Reggio Emilia, Viale Regina Elena 13/2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,
letto il ricorso ex art. 161, c. 6 L.F. depositato il 21 aprile 2022 dalla EMISFERA SISTEMI s.r.l.;
ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Reggio Emilia avendo la società sede legale in Reggio Emilia, Via Del Paracadutista, 8;
rilevato che la ricorrente è costituita in forma di società a responsabilità limitata, opera con fini di lucro nel settore produzione, assemblaggio,

installazione e vendita di sistemi per telecomunicazioni, commercio all'ingrosso di prodotti nel settore della telecomunicazioni in stato di crisi economico-finanziaria, sicché in astratto rappresenta un ente assoggettabile alla procedura;

considerato che la EMISFERA SISTEMI srl si è riservata di presentare la proposta concordataria completa, il piano e la documentazione prevista dall'art. 160 c. 2 e 3 L.F. entro un termine fissato dal Tribunale nella misura di giorni novanta;

che in allegato al ricorso o nel corpo dell'atto sono stati prodotti, tra l'altro, una visura aggiornata della Emisfera Sistemi srl, i bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020; una deliberazione dell'organo amministrativo inerente all'avvio del procedimento redatta in forma notarile come prescritto dall'art. 152, c. 3, L.F. e un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; che tali documenti evidenziano il superamento delle soglie individuate dall'art. 1, c. 2, L.F.;

preso atto, in ogni caso, della mancata presentazione, ad opera della Emisfera Sistemi srl, di analogo istanza di ammissione con riserva o di accordo di ristrutturazione del debito poi non omologato nel biennio individuato dall'art. 161, c. 9, L.F.;

ritenuto, ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., che sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale chiamato ad assumere le informazioni da riportare al Tribunale sulla scorta dei dati contabili della società proponente e di altre eventuali fonti di conoscenza e, comunque, a riferire immediatamente al Tribunale eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F.; che la parte istante, di conseguenza, debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata in dispositivo, presumibilmente

necessaria ai fini del pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso; che il deposito della somma trovi giustificazione normativa nell'art. 8 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), secondo il quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ravvisata la necessità che durante il termine concesso la parte ricorrente adempia i prescritti obblighi d'informazione, anche avuto riguardo alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale; che la parte proponente, in particolare, con periodicità mensile consegni al commissario giudiziale (il quale a sua volta ne relazionerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa, fermo restando l'obbligo per la debitrice di predisporre e presentare al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso e un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente; che entro il giorno successivo al deposito al commissario giudiziale la predetta situazione finanziaria sia pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere; che eventuali istanze dell'imprenditore al Tribunale ai sensi dell'art. 161, c. 7, L.F. siano presentate al commissario giudiziale affinché questi le inoltri al Tribunale con motivato parere; che alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato

preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla eventuale richiesta di proroga del termine; che il commissario giudiziale debba altresì provvedere senza indugio ad informare il Tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. o qualora l'attività compiuta dalla parte ricorrente sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano; rilevato che non pendono procedimenti prefallimentari avviati nei confronti della stessa (con conseguente operatività della sospensione feriale dei termini v. Cass. Civ. 15435/2018);

P.Q.M.

visti gli artt. 161, c. 6 e 162 L.F., così provvede:

- a. assegna alla Emisfera Sistemi s.r.l. termine di giorni novanta a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art., 160, c. 2 e 3 L.F. o di uno o più piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.;
- b. nomina quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo il dott. Davide Grasselli;
- c. assegna alla parte ricorrente termine di quindici giorni per il deposito presso la cancelleria del Tribunale di un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, recante la somma di € 20.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie al pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso;
- d. dispone i seguenti obblighi informativi periodici:
 1. la parte ricorrente consegnerà al commissario giudiziale (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa;

2. la parte ricorrente predisporrà e presenterà al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
3. il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, con relazioni mensili sugli atti compiuti dalla parte ricorrente e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
4. le eventuali istanze della parte ricorrente al Tribunale saranno presentate al commissario giudiziale, il quale le inoltrerà al Tribunale previa espressione del proprio parere;
5. alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dalla parte ricorrente ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;
6. il commissario giudiziale provvederà a informare il Tribunale qualora la parte ricorrente compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. ovvero nel caso in cui l'attività compiuta dalla parte ricorrente risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;
7. il commissario giudiziale provvederà a informare il Tribunale circa l'adempimento dell'obbligo di deposito relativo alla deliberazione dell'organo amministrativo indicata nelle statuizioni che precedono.

Si comunichi alla parte ricorrente, al commissario
giudiziale e al Pubblico Ministero.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione
Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia del 26-4-
2022

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli